

N.9495 /2018 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra con l'avv.

Contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA con l'avv.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2019;

Rilevato che non si ravvisano elementi di connessione oggettiva o soggettiva tra la presente causa e quella avente n. 40/2019 che giustificano l'accoglimento della richiesta di riunione di esse, che è stata avanzata dalla resistente è infondata;

che peraltro occorre rilevare che il ricorrente ha invocato a sostegno della propria domanda la disciplina in tema di equo compenso di cui all'art. 13-bis legge professionale forense ma essa non risulta applicabile nel caso di specie atteso che il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla esistenza di un contratto tra le parti (professionista ed impresa) che fissi il compenso dovuto al primo professionista e per di più si applica ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore (art. 19 quaterdecies comma 3, l. 172/2017);

che pertanto la controversia riguarda in realtà alla liquidazione del compenso spettante al ricorrente per l'attività di assistenza giudiziale descritto nel ricorso e ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 14 d. lgs. 150/2011;

che secondo la pronuncia della Cassazione a sezioni Unite n. 4485/2018 tale procedimento deve essere trattato obbligatoriamente nelle forme del rito sommario collegiale, senza possibilità di utilizzare in alternativa ad esso il rito sommario codicistico, in questo caso esperito;

che in attuazione di tale indirizzo questo giudice dovrebbe rimettere il fascicolo al presidente perché adotti il decreto di fissazione di udienza di discussione collegiale;

che peraltro la predetta interpretazione ad avviso di questo giudice confligge con gli artt. 3 e 24 Cost. perché impone solo agli avvocati la



scelta di un determinato rito e inoltre pare in contrasto con i criteri della legge delega (l. 69/2009) che non avevano inteso incidere sulla pluralità di riti allora utilizzabili;

che è opportuno consentire alle parti interloquire sui predetti profili;

P.Q.M

Rigetta la richiesta di riunione alla presente causa di quella avente n.40/2019 avanzata dalla resistente;

Rinvia la causa all'udienza del 20 giugno 2019 h.9.45, assegnando alle parti termine fino al 5 giugno 2019 per il deposito di memoria con la quale interloquire su quanto indicato in motivazione.

Verona 26/03/2019

